

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione denominata

“Associazione ForSte Onlus “

L'anno duemiladodici, il giorno 10 del mese di aprile, presso la sede di VIADANA (MN),
Via Circonvallazione Fosse n. 23, i sottoscritti:

- **TIRELLI CRISTINA**, nata a Motteggiana (MN) il 04/04/1961 e residente in Pomponesco (MN), Via Falcone n. 14, C.F.: TRL CST 61D44 B012I;

- **FLISI FIORENZO**, nato a Pomponesco (MN) il 24/10/1958 e residente in in Pomponesco (MN), Via Falcone n. 14, C.F.: FLS FNZ 58R24 G816L;

- **BORTOLOTTI VITTORIO**, nato a Parma il 22/05/1962 e residente in Viadana (MN), Via Gonzaga n. 30, C.F.: BRT VTR 62E22 G337T;

- **ALBERICI ELISABETTA**, nata a Viadana (MN) il 09/03/1972 e residente in Viadana (MN), Via Milano n. 228/B, C.F.: LBR LBT 72C49 L826 J;

- **NANNINI ALESSIO**, nato a Modena il 30/06/1981 e residente in Spilamberto (MO), Via Modenese n. 705/B, C.F.: NNN LSS 81H30 F257L;

- **TIRELLI STEFANIA**, nata a Suzzara (MN) il 15/01/1967 e residente in Pomponesco (MN), Via Falcone n. 10 C.F.: TRL SFN 67A55 L020F;

- **PEZZALI RAFFELLA**, nata a Viadana (MN) il 18/09/1960 e residente in Viadana (MN), Via M. Galvani n. 38, C.F.: PZZ RFL 60P58 L826Z

- **TENCA ALBERTO**, nato a Viadana (MN) il 06/12/1984 e residente in Viadana (MN) Via Debussy n. 6, C.F.: TNC LRT 84T06 L826N;

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro denominata **“Associazione ForSte Onlus”** avente lo scopo di realizzare e sviluppare la realizzazione dello scopo quale l'intento di agire in favore di tutta la collettività di svolgere in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera, autonoma e/o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità della Associazione.

L'Associazione avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto, composto di 27 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato sotto la lettera "A" previa lettura a tutti i presenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto i soci presenti deliberano, all'unanimità, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:

TIRELLI CRISTINA, nata a Motteggiana (MN) il 04/04/1961 e residente in Pomponesco (MN), Via Falcone n. 14, C.F.: TRL CST 61D44 B012I - **PRESIDENTE**

- **FLISI FIORENZO**, nato a Pomponesco (MN) il 24/10/1958 e residente in in Pomponesco (MN), Via Falcone n. 14, C.F.: FLS FNZ 58R24 G816L - **VICE PRESIDENTE**;

- **TENCA ALBERTO**, nato a Viadana (MN) il 06/12/1984 e residente in Viadana (MN) Via Debussy n. 6, C.F.: TNC LRT 84T06 L826N - **SEGRETARIO**.

- **BORTOLOTTI VITTORIO**, nato a Parma il 22/05/1962 e residente in Viadana (MN), Via Gonzaga n. 30, C.F.: BRT VTR 62E22 G337T - **TESORIERE**;

- **NANNINI ALESSIO**, nato a Modena il 30/06/1981 e residente in Spilamberto (MO), Via Modenese n. 705/B, C.F.: NNN LSS 81H30 F257L - **CONSIGLIERE**;

I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Il designato Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge; ai sensi dell'art. 17 dello Statuto la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per un triennio.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione.

Per il presente atto l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ed, in generale, il trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/97.

Letto, firmato e sottoscritto

TIRELLI CRISTINA _____ FLISI FIORENZO _____

BORTOLOTTI VITTORIO _____ ALBERICI ELISABETTA _____

NANNINI ALESSIO _____ TIRELLI STEFANIA _____

PEZZALI RAFFELLA _____ TENCA ALBERTO _____

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata “**Associazione ForSte Onlus** “

L'Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l'acronimo “ONLUS”.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Viadana (MN), Via Circonvallazione Fosse n. 23

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Viadana (MN) non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è libera, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro.
2. L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà ed impegno sociale, in particolare di promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura di bambini e adolescenti con cardiopatie congenite e acquisite nonché dell'adulto congenito.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra le persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché le loro famiglie e i medici di famiglia, i servizi di pediatria, i servizi di neo pediatria specialistica della clinica pediatrica, i servizi di cardiologia pediatrica di 1° e 2° livello dell'Emilia Romagna ed i centri di cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva presenti nella Regione Emilia Romagna, in Italia, ed in particolare

quello regionale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi di Bologna e Università di Bologna;

- promuovere l'informazione tra tutti gli operatori interessati e le persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché le loro famiglie, al fine di aiutarli ad affrontare in modo appropriato e consapevole il percorso di crescita onde evitare limitazioni e/o pregiudizi;

- stimolare e promuovere la ricerca scientifica e l'aggiornamento nel campo della cardiologia e cardiocirurgia pediatrica, dell'età evolutiva e della neopediatria specialistica della clinica pediatrica anche mediante il contributo di strumenti ed attrezzature;

- sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e gli enti alle problematiche rappresentate dall'Associazione;

- promuovere la conoscenza e l'aggiornamento della mappa delle risorse idonee all'assistenza e cura delle persone affette da cardiopatie congenite e acquisite e pediatria;

- contribuire alla realizzazione, sviluppo e sostegno dei servizi ambulatoriali e di degenza, collegati alla mappa dei bisogni delle persone affetta da cardiopatie congenite e acquisite, della pediatria, nonché delle loro famiglie;

- favorire il benessere psicologico, fisico e sociale dei pazienti attraverso forme di supporto di tipo personale, organizzativo e materiale;

- promuovere la formazione dei volontari in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero seguendo precisi protocolli che assicurino le necessarie caratteristiche attitudinali ed igienico sanitarie;

- allacciare e mantenere rapporti di collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguano gli stessi fini;

- promuovere l'attuazione di programmi in campo sanitario e socio-assistenziale predisposti dal Ministero della Salute, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dalla Aziende USL e Ospedaliere, ricercando le condizioni per la partecipazione alla individuazione dei bisogni ed alla condivisione degli obiettivi, per una migliore gestione delle risorse;

- realizzare iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in Via di Sviluppo nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli. In particolare promuovere

e realizzare attività formative che favoriscano la crescita di una cultura di solidarietà sociale, sui temi dell'educazione allo sviluppo, organizzando convegni, seminari, pubblicazioni periodiche, filmati video, riproduzioni sonore, strumenti informatici e pubblicitari nelle iniziative a sostegno dei diritti civili, per favorire la sensibilizzazione, la conoscenza e lo scambio culturale tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo;

- in via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi, l'Associazione può istituire periodici incontri, organizzare manifestazioni e spettacoli;

- promuovere la pubblicazione di: libri, riviste ed opuscoli e qualsiasi altro materiale di carattere divulgativo;

- esercitare ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti

3. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei singoli aderenti;
- b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

- c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre, mercati;
- g) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
 - b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
 - c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.
3. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
3. Il socio è tenuto a:
 - corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
 - all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
4. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
7. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno anni 1 (uno).

8. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 10 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti,

mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, telegramma o posta elettronica), fatto pervenire ai soci ed agli aventi diritto al proprio domicilio.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 – Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *cinque* consiglieri fino ad un massimo di *nove*, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo
3. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 15 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;

- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- j) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, telegramma o posta elettronica); in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.
2. Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'assemblea dell'Associazione può eleggere un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redigono relazione scritta in ordine ai bilanci.
5. L'incarico di Revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

BILANCIO

Articolo 23 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2012.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 26 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla

determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 27 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

TIRELLI CRISTINA _____ FLISI FIORENZO _____

BORTOLOTTI VITTORIO _____ ALBERICI ELISABETTA _____

NANNINI ALESSIO _____ TIRELLI STEFANIA _____

PEZZALI RAFFELLA _____ TENCA ALBERTO _____